

Verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Piacenza, (Rif. Prot. S.I. 1405/IV).

Trasmissione Elementi informativi, in ordine alle irregolarità di maggior rilievo evidenziate nella Relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica – Settore IV, nel rispetto dell'ordine e del contenuto dei singoli rilievi contenuti nella Relazione:

1. Mancato rispetto del principio di riduzione della spesa del personale per l'anno 2007.
2. Omesso rispetto del principio di adeguato accesso dall'esterno nelle procedure di stabilizzazioni e nei concorsi interni realizzati nel periodo 2008-2009.
3. Attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato in misura percentuale superiore a quella prevista dalle norma vigenti
4. Conferimento di incarichi a soggetti esterni in difformità alla vigente normativa in materia e con particolare riferimento alla mancata attuazione di procedure comparative, al carattere della temporaneità e del principio di trasparenza e rotazione degli stessi.
5. Necessità di provvedere alla modifica del regolamento comunale, in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni, in conformità alla vigente normativa in materia.
6. Mancata sottoscrizione degli accordi annuali relativi alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio per il personale dirigente per gli anni 2008 , 2009 e 2010 e conseguente mancata certificazione da parte del Collegio dei revisori dei Conti della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.
7. Carenze nel procedimento di valutazione del Segretario comunale per mancata assegnazione in via preventiva di specifici obiettivi.
8. Esigenza di procedere ad un'ulteriore puntuale ricognizione dei residui attivi e passivi, finalizzata alla valutazione dei requisiti di permanenza anche in relazione al loro grado di esigibilità.

1) Mancato rispetto del principio di riduzione della spesa del personale per l'anno 2007

Art. 1 comma 557 legge 296 del 2006

Rif. pag. 20 RELAZIONE in pagg. 12-22 par. 2.2. I vincoli di contenimento della spesa di personale

Con riferimento al principio della riduzione della spesa di personale la Relazione Ispettiva rileva il mancato rispetto, limitatamente all'anno 2007, "secondo le indicazioni fornite dalla legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007), risultante l'importo dell'anno 2007 superiore a quello del 2006".

Preliminarmente appare necessario ripercorrere l'evoluzione del quadro normativo e delle argomentazioni interpretative della Ragioneria Generale dello Stato¹, delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti nonché della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti relativamente al duplice aspetto delle diverse componenti da assoggettare o da escludere dal limite di spesa di personale e dell'anno da considerare quale base di calcolo rispetto alla riduzione della spesa.

Con riferimento al primo aspetto relativo alle componenti da includere nel calcolo di spesa di personale negli anni 2006 – 2007, erano quelle indicate dal testo vigente dell'art. 1, comma 557 L. 296/2006, successivamente modificato, con estensione delle voci di spesa dal D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008. Successivamente il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha introdotto il comma 557 bis all'art 1 della Legge 296/2006 contenente ulteriori componenti di spesa di personale da considerare ai fini del calcolo del tetto di spesa.

Tra le voci di spesa non considerate nell'anno 2007, e introdotte a base di calcolo dai successivi interventi normativi, le spese "sostenute per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente"², la previdenza complementare a favore del personale della vigilanza (art 208 del codice della strada) e, fra le voci da escludere, gli incentivi Merloni.

¹ Circolare Ministero delle finanze n. 9 del 17.2.2006.

² art. 557 bis L. 296/2006 introdotto dal D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010

Relativamente al secondo aspetto, ovvero del riferimento temporale rispetto al tetto di spesa 2007, al tempo la norma di riferimento era l'art. 1, comma 198 L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) che così recitava: *"Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all' articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento...."*

Con le deliberazioni nn. 2 e 3 del 21.12.2009 la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, al fine di uniformare i contrastanti giudizi delle diverse Sezioni regionali, ha chiarito che il riferimento temporale per il calcolo della riduzione della spesa di personale era da considerarsi nell'anno precedente a quello di riferimento, superando così il riferimento temporale stabilito per gli anni 2006, 2007 e 2008 dalla L. 266/2005.

Il rilievo di cui al presente punto 1 prende le mosse dal prospetto di calcolo del tetto di spesa di personale complessivo a partire dall'anno 2004, consegnato nell'ambito dell'ispezione relativa agli anni 2008 – 2012, da considerare alla luce degli ulteriori parametri introdotti a base di calcolo e non ancora considerati nell'anno 2007, ma aggiunti a posteriori dagli uffici, alla luce dei successivi interventi normativi, ai fini di una omogeneità di riferimento rispetto al controllo del tetto di spesa negli anni successivi.

In conclusione, si riporta la tabella 7.1 spesa di personale sostenuta nel 2007, contenuta nel consuntivo 2007³ⁱ, costruito secondo i riferimenti normativi del tempo e trasmesso alla Corte dei Conti in sezione regionale del controllo per l'Emilia Romagna unitamente alla relazione dell'Organo di Revisione, dal quale si evince il rispetto del principio di riduzione della spesa per gli anni di riferimento:

	2004	2006	2007
Spese intervento 01	25.875.017,51	27.247.328,59	27.465.567,56
Altre spese (intervento 03)	608.869,09	337.337,03	446.084,03
Irap (intervento 07)	1.492.253,16	1.592.447,56	1.512.284,15
Totale spese di personale	27.976.139,76	29.177.153,18	29.423.935,74

³ All. 1 Consuntivo 2007 – par. 7 Personale - trasmessa alla Corte dei Conti sezione regionale del controllo per l'Emilia Romagna. Vedere sezione completa in nota di chiusura.

(-) componenti escluse	2.316.587,64	4.105.463,08	4.136.533,58
(=) componenti assoggettate al limite di spesa	25.659.552,12	25.071.690,10	25.287.402,16

Si segnala che la Corte dei Conti in sezione regionale del controllo per l'Emilia Romagna con propria deliberazione n. 305/2009, in esito ai controlli sulla relazione dell'Organo di Revisione del Comune di Piacenza sul rendiconto 2007, rileva che dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono irregolarità contabili suscettibili di "specificata pronuncia" ai sensi dell'art. 1, comma 168 della legge 23.12.2005 n. 266.

La **Relazione** da atto (pag. 20) che *"dal 2008 la spesa di personale...evidenzia un trend in diminuzione"* e che *"In termini percentuali, rispetto al valore registrato nel 2006, la riduzione della spesa assoggettata ai limiti è stata del 3% circa nell'arco di sei anni: pertanto, può dirsi rispettato il principio di contenimento previsto dalla normativa"*.

E ancora (pag. 22) *"che il valore dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è tendenzialmente in diminuzione – dal 32,47% registrato nel 2008 al 29,21% del 2012 – stabilmente al disotto, quindi della soglia di criticità del 50% del rapporto spese di personale/spese correnti previsto"* dalla norma.

Nel 2013 vi è stata una ulteriore riduzione del 2,01% rispetto al 2012.

2) Omesso rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno nelle procedure di stabilizzazioni e nei concorsi interni realizzati nel periodo 2008-2009

Rif. Pag. 28 RELAZIONE in pagg. 26-28 par. 2.3.1 Stabilizzazioni

Il rilievo riguarda le assunzioni mediante stabilizzazione effettuate senza aver garantito l'adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al 50% dei posti da coprire, come richiesto dalla circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 5 del 18/04/2008, che ricorda come le procedure di stabilizzazione non possano prescindere dall'applicazione del principio costituzionale del prevalente accesso mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge.

A parte ogni considerazione circa i limiti connessi al valore meramente interpretativo delle circolari ministeriali - che non possono addizionare/integrare il testo dell'art. 97 del dettato Costituzionale, pena la violazione dei criteri posti a base del sistema di fonti di produzione normativa - il principio al quale il rilievo si riferisce è contenuto nell'ultimo comma dell'art. 97 della Costituzione che dispone che *"Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge"*, fissando con ciò la regola generale del concorso pubblico, accompagnato dalla possibilità di eccezioni (... *salvo i casi* ...), senza determinare percentuali.

Occorre in primo luogo riconoscere che il personale stabilizzato aveva già superato pubbliche selezioni al momento del primo accesso al pubblico impiego presso il comune con la conseguenza che trova fondamento l'utilizzo dell'istituto della stabilizzazione e l'applicazione di un regime premiale legato all'esperienza professionale maturata presso l'Amministrazione, senza che ciò possa violare la riserva costituzionale.

La RELAZIONE sottolinea che nonostante alcune sentenze dei TAR ritenessero *"le procedure di stabilizzazione inquadrabili al di fuori delle normali procedure di reclutamento del personale, per cui non risulterebbe necessario garantire una adeguata quota di copertura di posti vacanti ...mediante l'accesso dall'esterno; su tale problematica recenti e più autorevoli orientamenti giurisprudenziali hanno, invece, confermato tale obbligo"*.

Tali orientamenti giurisprudenziali vengono indicati dalla RELAZIONE nella decisione del Consiglio di Stato n. 6536 del **26.10.09** e nella Deliberazione n. 8 delle Sez. Riunite della Corte dei Conti in data **21.12.2011**.

Va evidenziato che il Programma triennale 2008/2010 del fabbisogno di personale e il Piano di stabilizzazione 2008/2011 era stato approvato dalla G.C. il 18.3.2008 e gli ultimi candidati classificatisi nelle graduatorie di merito delle selezioni pubbliche sono stati assunti con decorrenza dall'1.9.2009 e quindi in data antecedente alla decisione del Consiglio di Stato richiamata in Relazione.

La procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558 L. 27.12.2006 n. 296, avviata nell'ambito del programma triennale del fabbisogno di personale 2008 - 2010, aveva trovato supporto, nell'ambito delle varie interpretazioni applicative del momento, nell'interpretazione dell'ANCI, che, con proprio parere in data 6.3.2008 così si esprimeva: *"Le stabilizzazioni costituiscono una procedura speciale e sono dunque al di fuori del computo utile ai fini della determinazione del rapporto del 50%. I percorsi di stabilizzazione, infatti, proprio perché finalizzati all'immissione di personale precario nei ruoli della Pubblica amministrazione, costituiscono una modalità di reclutamento dall'esterno. Si fa presente che su questo punto l'ANCI ha avviato una serie di consultazioni con il Dipartimento della Funzione Pubblica".*

In coerenza con il parere ANCI era stata data lettura alla Circolare della Funzione Pubblica n. 5/2008 richiamata in RELAZIONE, con riferimento al paragrafo precedente a quello citato dalla RELAZIONE, par. 6. "Tratti distintivi della stabilizzazione" che evidenziava la valenza giuridica del concetto di stabilizzazione, in nessun caso inteso come intervento volto alla trasformazione del rapporto di lavoro, ma come nuova assunzione in esito a procedura selettiva, con tutte le conseguenze inerenti l'instaurazione di nuovo rapporto di lavoro.

L'Ente, nel disporre, con riferimento al quadro normativo, il programma triennale del fabbisogno di personale, aveva inteso garantire adeguato accesso dall'esterno rispettando il limite di cui alla medesima circolare con riferimento all'intero piano triennale di assunzioni e non alle singole procedure selettive.

Nel medesimo percorso interpretativo, a distanza di alcuni anni e successivamente agli interventi del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti richiamate in nota nella Relazione Ispettiva, il decreto legge 31.8.2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 20.10.2013 n. 125, ha disposto la possibilità di avviare procedure selettive di stabilizzazione del personale precario a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50%, come altresì indicato nella Circolare interpretativa del Dipartimento della Funzione

Pubblica n. 5 del 21.11.2013, con ciò confermando l'orientamento interpretativo adottato dall'Ente nell'espletamento delle procedure selettive di stabilizzazione del personale precario negli anni 2008 - 2009.

Quanto ai "concorsi interni" la RELAZIONE da atto (pag. 33) che le "progressioni verticali risultano coerenti con gli strumenti di programmazione adottati ed effettuate a seguito di apposite procedure selettive bandite dall'Ente per ciascun profilo professionale, nel rispetto della normativa vigente".

3) Attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato in misura percentuale superiore a quella prevista dalle norme vigenti

Rif. pag. 40 RELAZIONE in pagg. 33-43 par. 2.3.5 Incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

In sede di stesura delle presenti controdeduzioni, emerge l'esigenza di inquadrare compiutamente alcuni rilievi richiamando l'evoluzione normativa intervenuta di alcuni istituti giuridici e/o contrattuali, con l'obiettivo di contestualizzare le azioni e gli atti richiamati nella relazione ed oggetto di rilievo.

Per tali motivi, preliminarmente, si richiama l'art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale, "Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità e, nel rispetto dei principi fissati dal testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti".

In particolare, con riferimento dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui alla Relazione pagg. 38-43, al tempo dell'assunzione dei provvedimenti di incarico il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) costituiva normativa di riferimento per gli EE.LL. e, in particolare per quanto concerne le disposizioni normative applicabili alla dirigenza, le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 erano applicabili direttamente alle sole amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, per espressa previsione dell'art. 13, costituendo principi cui adeguarsi nell'ambito della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare in base alla previsione di cui all'art. 27 D.Lgs. 165/2001⁴.

L'art. 110 D.Lgs. 267/2000 prevedeva 2 ipotesi di attribuzione di incarichi a contratto. Il comma 1 individuava la fattispecie della copertura di posti vacanti in dotazione organica, senza previsione di limiti percentuali mentre il comma 2 disciplinava la copertura di posti

⁴ Si veda, tra l'altro, Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/2008, che al paragrafo 1. Destinatari, così introduce: "La presente direttiva è indirizzata alle amministrazioni dello Stato, cui si applica direttamente il Capo II, Titolo II, del d.lgs. n. 165 del 2001."

fuori dotazione organica, con la previsione di un limite massimo del 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva.

Se il legislatore avesse voluto contenere l'utilizzo della norma per la fattispecie di cui al comma 1 avrebbe individuato un limite percentuale così come per il comma 2.

Pertanto fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 (che ha modificato il D.Lgs. 165/01), in tema di incarichi dirigenziali a tempo determinato per gli enti locali, era indiscussa e applicata unicamente la disciplina di cui all'art. 110 del TUEL, che non prevedeva di fatto limiti numerici alle assunzioni dirigenziali a contratto per la copertura di posti previsti in dotazione organica, fattispecie utilizzata dal Comune di Piacenza in data antecedente l'entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. 27.10.2009 n. 150.

La riforma Brunetta introduce modifiche al sistema di attribuzione degli incarichi dirigenziali in attuazione della legge delega 4.3.2009 n. 15, che all'art. 6 prevede che alla prima fascia dirigenziale (riferimento quindi alla dirigenza statale poiché negli enti locali non è prevista la distinzione in fasce della dirigenza) si acceda "mediante il ricorso a procedura selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte alla messa a regime del nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente"

Anche successivamente all'entrata in vigore della riforma non risulta immediatamente chiara la relazione che si viene a instaurare tra art. 110 D.Lgs. 267/2000 e art. 19 D.Lgs. 165/2001 in quanto non si rinviene nel testo della riforma nessuna modifica espressa, così come previsto dall'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL): "Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni .

L'art. 74 del D.Lgs. 150/2009, norma di chiusura e a carattere ricognitivo, elenca in modo puntuale le norme rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e quelle di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione che costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, non ricomprendendo l'art 40, comma 1, di modifica dell'art. 19 D.Lgs. 165/2001.

Inoltre negli anni immediatamente successivi alla riforma del novembre 2009 intervengono diverse e difformi pronunce delle Sezioni della Corte dei conti al riguardo, sull'argomento, *ex plurimis*, la sezione Lombardia della Corte dei Conti, conclude come segue: "*...Conclusivamente, in virtù dell'autonomia organizzativa costituzionalmente riconosciuta agli Enti locali e nell'attuale assenza di un intervento legislativo espresso sul punto, è da*

ritenere che le disposizioni di cui all'art. 110 TUEL siano vigenti anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009, che ha recato una significativa riforma delle modalità e dei limiti di conferimento di incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche ..." (Corte Conti, Sezione regionale controllo Lombardia, deliberazione 308 del 4 marzo 2010).

Ulteriormente sul punto si consideri che in data 21.12.2010, ovvero 1 anno e 1 mese dopo la riforma Brunetta e 1 anno e 2 mesi dopo la conclusione del processo di revisione dell'assetto organizzativo del Comune di Piacenza, una Nota ANCI - UPI avente ad oggetto "Il conferimento degli incarichi dirigenziali a termine negli enti locali", sottolineava come ancora occorresse *"dunque chiarire le modalità di coordinamento dell'art. 110 con le previsioni del comma 6 dell'art. 19 D. Lgs. 165/2001...**ad oggi** il dibattito in merito al rapporto intercorrente tra le due previsioni...è aperto e gli orientamenti appaiono diversificati"*. E, *"in attesa di una definitiva pronuncia delle Sez. Riunite (poi intervenuta l'8.3.2011 n.d.r.), dunque, le Associazioni ritengono opportuno...esprimere il seguente orientamento generale: ...L'art. 110 del D.Lgs. N. 267/2000 in quanto non espressamente abrogato e non contrastante con le previsioni dell'art. 19, comma 6; come rivisitato dall'art. 40 del D. Lgs. N. 150/2009, è dunque vigente. L'art. 40 del citato decreto 150, inoltre, non si deve ritenere norma di diretta applicazione alle autonomie locali..."*⁵.

Soltanto nel 2011 la Sezione Autonomie della Corte dei conti si è espressa in modo più chiaro, precedendo il successivo intervento del legislatore, con i pareri nn. 12, 13 e 14 dell'8 marzo 2011, riconoscendo la diretta applicabilità agli enti locali della disciplina statale. Ciò nonostante i giudici della Corte dei Conti hanno comunque escluso che il contrasto tra le due disposizioni potesse comportare un'abrogazione tacita della norma di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL.

"A seguito della predetta pronuncia dell'Organo della nomofilachia della Corte dei conti, con cui è stata affermata l'applicabilità della disposizione in questione anche agli enti locali, il legislatore ha statuito all'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 1.8.2011 n. 141, che "per gli enti locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza". "Detta disposizione, contrariamente all'avviso espresso

⁵ Nota ANCI - UPI "Il conferimento di incarichi dirigenziali a termine negli Enti Locali" - Roma, 21 dicembre 2010

dalla Procura, ha natura di norma di sanatoria, atteso che con la stessa il legislatore ha dato una soluzione all'esigenza di salvaguardare tutti i provvedimenti adottati sulla base del diverso orientamento che riteneva non applicabile agli enti locali l'art. 40 del D.Lgs. 150/09 e che erano in corso proprio alla data di emanazione del pronunciamento delle SS.RR. il fatto che il legislatore abbia ritenuto di emanare la suindicata norma di sanatoria conferma che prima dell'intervento delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti l'interpretazione dell'art. 40 del D.Lgs. 150/09 era dubbia e che pertanto la sua errata interpretazione non poteva essere ascritta a colpa grave."⁶

La citata sentenza riferisce a incarichi dirigenziali attribuiti tra l'entrata in vigore della riforma Brunetta e l'entrata in vigore del D.Lgs. 1.8.2011 n. 141. Si ritiene di poter concludere per la piena legittimità di incarichi attribuiti ante D.Lgs. 150/2009.

Il riferimento all'art. 28 D.Lgs. 165/2001, principale argomentazione a supporto della valutazione di illegittimità degli incarichi di cui alla pag. 41 della RELAZIONE, riguarda l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo, mentre il caso di specie è da inquadrare come attribuzione di incarichi a tempo determinato non configurabili come assunzioni in ruolo.

Con il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44, si conferma l'estensione delle disposizioni relative all'attribuzione degli incarichi dirigenziali agli enti locali in forza dell'art. 6, comma quater, che, nel richiamare tra i soggetti destinatari delle disposizioni, in modo esplicito, gli Enti locali, si pone come espressa modificazione delle disposizioni di cui all'art. 110 TUEL, così come previsto dall'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Lo stesso testo normativo del 2012 introduce, in via transitoria, il superamento dei limiti percentuali di cui all'art. 19, comma 6 quater, in considerazione della necessità per gli Enti locali, che per dieci anni avevano dato applicazione all'art. 110 comma 1, di un tempo di adeguamento alle percentuali loro estese.

Quanto sopra illustrato al fine di consentire il riscontro dei rilievi pervenuti, formalizzati nell'anno 2014 ma riferiti ad esercizi precedenti a partire dall'anno 2008, alla luce delle previsioni normative vigenti tempo per tempo, oltre che all'evoluzione degli interventi giurisprudenziali e interpretativi successivamente intervenuti e delle eventuali novelle legislative.

Il riferimento alla riduzione di poche unità di dirigenti nel passaggio tra la risoluzione consensuale di elevato numero di dirigenti negli anni 2007, 2008 e 2009 e l'attribuzione di

⁶ Corte dei Conti, Sez. Liguria, sentenza 27 dicembre 2013, n.229.

incarichi dirigenziali a tempo determinato negli anni 2008 e 2009 va inquadrato in un contesto temporale più ampio. Dal 2002 al 2012, l'Ente ha ridotto in modo consistente le posizioni dirigenziali passando da 39 posizioni del 2002 a 19 posizioni dirigenziali nel 2009. Negli anni dal 2009 al 2012 le posizioni si sono ulteriormente ridotte di 3 unità per soppressione delle relative posizioni dirigenziali a fronte di cessazione dal servizio di personale con qualifica dirigenziale, (in adeguamento al dettato normativo di razionalizzazione degli assetti organizzativi di cui, da ultimo ai D.L. 78/2010 e 98/2011).

Nell'ottobre 2009, a seguito della cessazione dei dirigenti a tempo indeterminato, di cui sopra, l'amministrazione comunale adotta una revisione dell'assetto organizzativo, finalizzato alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, riducendo il numero complessivo di posizioni dirigenziali dalle 27 previste nell'assetto organizzativo del 2007 a 19 definite dal riassetto organizzativo 2009 e, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, procede a selezione interna tra i funzionari in servizio per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato, con un consistente risparmio di spesa. Tale scelta è effettuata nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Ente in applicazione dell'art. 110, comma 1 D. Lgs. 267/2000, testo normativo di riferimento vigente al tempo.

A conclusione della revisione dell'assetto organizzativo del 2009 gli incarichi dirigenziali a tempo determinato erano 13: 1 extra dotazione organica ex art.110, comma 2 e 12 a copertura di posti di dotazione organica ex art. 110, comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Al tempo dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui trattasi, l'art. 19, comma 1 bis, che prevede che l'amministrazione renda conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, del numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, non era ancora stata introdotta (comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 40, D.Lgs. 150/2009), ma l'attribuzione degli incarichi è stata preceduta, come rilevato a pag. 40 della relazione, da istruttoria del Nucleo di Valutazione finalizzata alla valutazione del potenziale dei candidati in relazione alle posizioni da ricoprire, recependo, in tal senso le raccomandazioni in materia di affidamento degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali contenute nella

Direttiva della Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/2010⁷.

Questo ancorché sia confermata, anche recentemente, la legittimità dell'attribuzione degli incarichi *intuitu personae*, in tal senso la Sezione Corte Conti Lombardia, con parere n. 8/2008, in materia di stabilizzazioni, ha evidenziato che *"la norma contenuta nell'art. 110 più volte citato, che trova corrispondenza nell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 rivolto alle pubbliche amministrazioni, ha inteso fornire al sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche. Negli incarichi dirigenziali a contratto, la temporaneità del rapporto di lavoro è, peraltro, in linea con la temporaneità dell'incarico dirigenziale"*.

E che tali incarichi fossero attribuibili a funzionari dell'ente lo evidenzia La Corte dei Conti, Sezione Regionale Lazio, che, con deliberazione n.47/11, ha disposto: *"Nulla vieta, pertanto, di conferire incarichi dirigenziali con contratti di diritto privato ex art. 110, comma 1, e conformemente a presupposti e limiti di cui all'art. 19, comma 6, anche a funzionari del Comune di categoria D, fermo il contestuale collocamento in aspettativa, essendo le due norme perfettamente integrabili quanto al descritto profilo soggettivo. In questa direzione, del resto, argomenta pure l'orientamento espresso nella dichiarazione congiunta n. 1 unita al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dirigenza di Regioni ed Enti locali, stipulato nel febbraio 2006, concernente il quadriennio normativo 2002/2005 ed il biennio economico 2002/2003, nella quale si rinvia proprio all'applicazione dell'art. 19, comma 6, nei sensi indicati"*.

Infine si richiama il seguente principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione: *"In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 D.Lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dall'art. 14 sexies D.L. n. 155 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il*

⁷ Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/2008 già richiamata in nota 4 sul punto dell'ambito di applicazione del D.Lgs. 165/2001.

conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato⁸.

La riduzione della spesa per la copertura delle posizioni dirigenziali in dotazione organica attraverso l'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari dell'Ente in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno alla dirigenza ha comportato un risparmio di spesa annua pari a circa 750 mila euro, ovvero un risparmio di spesa, già nell'anno immediatamente successivo a quello di attribuzione degli incarichi, superiore alla spesa sostenuta per il finanziamento della risoluzione consensuale, che, come si evince a pag. 38 della relazione era stata globalmente di 596.750 mila euro suddivisi negli anni 2007 (€ 166.550,00), 2008 (€ 98.900,00), 2009 (€ 331.300,00)

Nell'anno 2012 l'Ente si è avvalso della previsione di cui all'art. 19, comma 6 quater del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale **"in via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma, possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare per una sola volta gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione ed in scadenza entro il 31 dicembre 2012"** e ha adottato con Delibera di Giunta n. 267 del 14.12.2012 l'atto di programmazione volto a evidenziare le modalità di superamento della fase transitoria e a dimostrare la necessità del rinnovo di 11 incarichi dirigenziali a tempo determinato, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali per il personale a tempo indeterminato come previsto dal riferimento normativo e come stabilito, quali principi di diritto, in sede interpretativa, dalla Corte dei Conti sezione Autonomie Deliberazione n. 12/2012. A seguire sono stati rinnovati 9 incarichi dirigenziali a tempo determinato con decorrenza dall'1.1.2013 e sino al 31.12.2015.

⁸ Corte di Cassazione, Sentenza 13 gennaio 2014, n. 478.

La progressiva riduzione delle posizioni dirigenziali intervenuta e proseguita dal 2009 al 2012 all'interno dell'ente è da considerarsi, infine, rispondente ai nuovi principi e indicativa dell'avvio del percorso di cui alla recente riforma della Pubblica Amministrazione.

Si rammenta altresì che l'Ente ha comunque rispettato quanto previsto dalla normativa in vigore:

- Rispetto del patto di stabilità negli anni di riferimento;
- Rispetto dell'art. 1, comma 557 L. 296/2006 riguardo alla riduzione della spesa di personale rispetto all'anno precedente;
- Rispetto dell'art. 76, comma 7, D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008 riguardo al rapporto del 50% tra spese di personale e spesa corrente, comprensivo delle spese di personale delle società partecipate; in particolare si richiama la stessa RELAZIONE a pag. 22 laddove con riferimento al rapporto di spese di personale/spese correnti evidenzia che il valore dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è tendenzialmente in diminuzione – dal 32,47% del 2008 al 29,21% del 2012 - e stabilmente al di sotto della soglia di criticità del 50%.;
- Rispetto dell'art. 76, comma 7, D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008 riguardo al turn over nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
- Rispetto art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 convertito con la L. 122/2010 riguardo alle assunzioni di personale con rapporto di lavoro flessibile non superiore al 50% rispetto al 2009;
- Rispetto dell'art. 48, comma 1, D. Lgs. n. 198/2006 riguardo all' approvazione del Piano triennale delle azioni positive, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 262 dell'11.12.2012;
- Rispetto dell'art. 6, comma 1, e art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 riguardo alla ricognizione delle eccedenze di personale;
- Rispetto dell'art. 10, comma 5, D. Lgs. n. 150/2009 riguardo all' adozione del Piano della performance;

In attuazione dell'atto di programmazione approvato dall'Amministrazione Comunale, quale presupposto essenziale all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 6 quater è stata avviata selezione di dirigente a tempo indeterminato di area sociale, espletata la procedura di mobilità di cui all'art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 e in corso di

espletamento la procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 D.Lgs. 165/2001; copia degli atti è trasmessa al Servizio Ispettivo ed alle altre Autorità interessate in allegato, così come si provvederà alla tempestiva informazione relativamente agli successivi atti attuativi dell'atto di programmazione, da adottarsi nel rispetto del più ampio quadro dei vincoli normativi e finanziari connessi alla razionalizzazione degli assetti organizzativi e a nuove assunzioni.

4) Conferimento di incarichi a soggetti esterni in difformità alla vigente normativa in materia e con particolare riferimento alla mancata attuazione di procedure comparative, al carattere della temporaneità e del principio di trasparenza e rotazione degli stessi.

5) Necessità di provvedere alla modifica del regolamento comunale, in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni, in conformità alla vigente normativa in materia.

Rif. pagg. 44/60 Relazione. Par. 3. Rapporti di Collaborazione.

Nella Relazione sulla verifica amministrativo-contabile sono stati esaminati 9 incarichi professionali considerati non pienamente conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.

I rilievi si concentrano, più in generale, contestando difformità rispetto alla vigente normativa con particolare riferimento

- alla mancata attuazione di procedure comparative,
- al carattere della temporaneità
- e al mancato rispetto del principio di trasparenza e di rotazione degli incarichi e parità di trattamento.

Come evidenziato nella suddetta Relazione sulla verifica amministrativo-contabile, il Comune di Piacenza si è dotato di un Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 10 marzo 2009.

L'articolo 7 del suddetto regolamento consentiva il conferimento di incarichi senza procedura selettiva, previa determinazione a contrattare ex art. 192 del D.Lgs 267/2000, in presenza di determinate circostanze, che dovevano essere riportate nella motivazione del provvedimento di incarico.

Gli incarichi esaminati sono per lo più stati affidati sulla base di tale norma regolamentare, tranne che in alcuni casi, precedenti all'adozione del Regolamento per il conferimento di incarichi, per i quali la norma portante è stato l'articolo 8 del Regolamento di Semplificazione per l'Acquisizione dei Beni e Servizi in Economia (affidamento diretto).

I dirigenti che si trovavano nella necessità di dover reperire professionalità esterne all'Ente, senza poter esperire procedure di comparazione, applicavano queste norme regolamentari.

La relazione ispettiva ne evidenzia la non conformità all'art. 6 bis del dlgs. 165/2001, agli artt. 90.91 e 125 del d.lgs. 165/2006, recante il codice dei contratti pubblici, alla all'art. 1 comma 11 L. 311/2004; alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 18.12.2008, alla Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 5 del 18.12.e alla Delibera della Corte dei Conti n. SCCLEG/26/2012/PREVI.

Occorre rammentare, come si osserva anche nella relazione ministeriale, che gli incarichi di che trattasi sono stati comunicati dal Comune al Dipartimento della Funzione Pubblica e risultano sul sito dell'Amministrazione alla sezione *Collaboratori e consulenti*.

Dunque l'obbligo di trasparenza non pare possa dirsi disatteso.

Inoltre gli incarichi rientranti nella legge 266/2005, art. 1 comma 173, sono stati anch'essi regolarmente trasmessi alla Corte dei Conti, e anche dello stesso comma 11 dell'art. 1 della legge 311/2004 (finanziaria 2005).

Il Regolamento per il conferimento di incarichi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Piacenza n. 54/2009, a seguito della legge finanziaria 2008, L. 24 dicembre 2007 n. 244, fu inviato alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna, con nota P.G.20781 del 25 marzo 2009.

La circostanza risulta importante ai fini del testo dell'art. 7 del regolamento di che trattasi, recante *conferimento di incarichi senza procedura selettiva*. Si tratta della norma che la relazione ministeriale ravvisa quale non conforme alle norma e circolari sopra elencate.

Il testo recita :

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, previa determinazione a contrattare ex art. 192 d.lgs. 267/2000 quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

- a) esito negativo delle procedure selettive citate nei precedenti articoli per mancanza di domande o di candidati idonei purchè non vengano modificate le condizioni previste nell'avviso di selezione.*
- b) In caso di particolare comprovata urgenza adeguatamente motivata che non consente l'utile effettuazione della procedura selettiva*
- c) Per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale scientifica, formativa o legale non comparabili in quanto strettamente connesse all'abilità del soggetto prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni*

d) Per prestazioni di tipo complementare non comprese nell'incarico principale già conferito qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione comparativa a condizione che non possa essere separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario.

I principi che hanno ispirato i criteri elencati nell'articolo sono stati mutuati da quelli che il legislatore nazionale ha declinato nell'art. 57 del D.Lgs 163/2006, allorché ha disciplinato la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

Occorre notare che la Corte dei Conti – Sezione regionale del controllo per l'Emilia Romagna, cui, come detto il Regolamento fu inviato, con Deliberazione 2/2010, trasmessa in via elettronica al Consiglio Provinciale e ai Consigli Comunali, affinché ne tenessero conto per l'esercizio dei poteri di modifica del regolamento, ebbe modo di dare conto del controllo effettuato delle disposizioni regolamentari relative alla Provincia di Piacenza e ai Comuni elencati a pag. 3 della deliberazione, tra cui quello del Comune di Piacenza.

La Corte ha quindi ribadito, in sintesi, **l'obbligo di pubblicazione sul sito web dell'Ente** dei provvedimenti d'incarico, delle ragioni e delle somme erogate, obbligo ottemperato dal Comune di Piacenza.

Nella parte del *'considerato'* (pag. 5) la Corte sancisce che:

- 1) **gli incarichi debbono rispondere ai compiti istituzionali dell'Ente, alla programmazione approvata dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. b) del dlgs 267/2000 e ad una reale indifferibile necessità dell'amministrazione**, e in tal senso tutti gli incarichi oggetto di analisi rispondono a tali requisiti, non risultano prestazioni ricercate all'esterno per ragioni estranee ai compiti del Comune di Piacenza, nè si è mai sfiorato il tetto di spesa programmato e approvato dal Consiglio Comunale.
- 2) all'interno della propria organizzazione l'amministrazione deve riscontrare in concreto, ovvero come **numero e qualificazione professionale di personale incardinato** e deputato a quella attività oggetto di incarico, la carenza sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo della figura professionale idonea all' svolgimento dell'incarico; anche questi due dati oggettivi, sia quello quantitativo che quello qualitativo è riscontrabile, trattasi di professionalità non presenti nei ruoli del personale;

- 3) gli incarichi debbono essere conferiti ad **esperti** di particolare comprovata specializzazione anche universitaria oppure a professionisti iscritti in ordini e albi, e anche questo requisito è stato rispettato nel conferimento degli incarichi analizzati, trattandosi di docenti universitari, o professionisti iscritti in albi e ordini (psicologi, un avvocato, etc);
- 4) la Corte richiama il criterio generale della procedura comparativa dei *curricula* con criteri predeterminati, consentendo l'assegnazione diretta per particolare urgenza, ovvero alla peculiarità della prestazione professionale, con riguardo alla natura dell'incarico ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato. Si tratta dei criteri di cui all'art. 7 punto c) del Regolamento del Comune di Piacenza. Ebbene le determinazioni di incarico danno conto appunto della sussistenza in capo al soggetto individuato di tali peculiarità

Fanno seguito nella determinazione della Corte specifici rilievi a Regolamenti di alcuni Comuni del piacentino, senza rilievo alcuno al Regolamento del Comune di Piacenza.

Anzi alle pagg. 8, lettera c. la Corte richiama come corretto proprio uno dei criteri riportati nell'art. 7 punto c) del Regolamento di Piacenza.

Mentre nelle successive pagine al punto 7 vengono individuate le parti dell'atto contrattuale che il dirigente deve stipulare con l'incaricato, ed è quello che è contenuto nell'art. 9 del Regolamento di Piacenza, infatti il rilievo è su altro Comune della provincia.

Infine al punto 10 la Sezione si concentra sulla motivazione dell'incarico, nonché sull'iter logico procedimentale che ha portato all'individuazione del soggetto incaricato.

Ebbene si precisa ancora che nessun rilievo specifico riguarda il Comune di Piacenza, nemmeno l'art. 7, oggi oggetto dei rilievi ministeriali, senza trascurare che né il Regolamento per gli incarichi, né la singola norma sono mai stati oggetto di impugnativa dinnanzi al GA, tale da far sorgere il dubbio al Comune di dover intervenire, prima di ora, sul testo.

La stessa Corte dei Conti – sez. contr. Lombardia, con deliberazione n. 123/2012 del 5 maggio 2012, ha ammesso tre ipotesi in cui l'ente locale può procedere ad affidamento diretto: a) procedura andata deserta; 2) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (non possibilità di comparazioni); 3) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Ancora con riguardo alle osservazioni ministeriali, non paiono calzanti i richiami agli articoli 90, 91 del dlgs. 163/2006, poiché essi trattano specificamente di procedure in materia di progettazione di lavori, prestazione esclusa dagli incarichi oggetto dei rilievi di che trattasi.

Inoltre sono state verificate le cifre corrisposte ad ognuno dei soggetti incaricati e controllati nel corso dell'Ispezione Ministeriale, in relazione al tetto inerente la prestazione di servizi tramite affidamento diretto di cui all'art. 125 dlgs. 163/2006, recante il Codice dei Contratti Pubblici, richiamato nelle contestazioni; a tal proposito, e' bene rammentare che la norma prevede appunto il conferimento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi inferiori a 40.000 euro, cifra che sino al maggio 2011, prima del DL n. 70 convertito con L. 106/2011, era di 20.000 euro.

Analizzata poi la delibera della Sezione Centrale della Corte dei Conti SCCLEG/26/2012/PREV, richiamata soprattutto a proposito della supposta mancanza del requisito della temporaneità degli incarichi, si osserva come essa si riferisca ad una fattispecie posta in essere da un'Agenzia statale, che pur essendo oggetto di provvedimento di soppressione, aveva conferito un incarico a soggetto esterno al proprio organico per una cifra al di fuori del tetto consentito per gli incarichi diretti dall'art. 125 dlgs. 163/2006. La Corte richiama la necessità di utilizzo delle collaborazioni esterne per un ambito limitato alla durata del progetto e alla straordinarietà delle condizioni, elementi presenti negli incarichi conferiti dal Comune di Piacenza, posto che è controllabile che, laddove essi si sono ripetuti, è stato solo per concludere l'attività oggetto della prestazione.

Ad ogni buon conto, oggi tutte le collaborazioni analizzate si sono concluse.

Si compendiano di sotto le risultanze di tale analisi, concentrandosi soprattutto, come fatto dalla relazione Ministeriale sugli incarichi a Colleoni, Bonocore e lasciando a sé l'incarico al legale av.. Fernando Figoni, unico di questo tipo.

Le determinazioni a contrattare assunte, per il conferimento degli incarichi esaminati, hanno sempre motivato la scelta del professionista da incaricare, tenendo conto del curriculum presentato, nonché delle esperienze e competenze comprovate.

Si è trattato di incarichi che richiedevano, necessariamente, un rapporto di particolare coordinamento funzionale tra l'opera del professionista incaricato e l'amministrazione committente.

Per quanto concerne l'osservazione relativa all'attribuzione di più incarichi allo stesso professionista e quindi alla lesione dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, si rileva che la continuità degli incarichi è sempre stata giustificata dalla necessità di non interrompere il servizio, creando una situazione di disservizio ed anche di pregiudizio per l'Amministrazione, che avrebbe dovuto affrontare una nuova e diversa forma di gestione del servizio stesso, con rallentamento dei tempi prefissati per il raggiungimento degli obiettivi.

Anche nel caso dei professionisti incaricati dott. Maurizio Colleoni e dott. Brunello Buonocore non si può condividere quanto espresso, relativamente al rilievo di aver fatto ricorso all'attivazione di collaborazioni coordinate e continuative per rispondere a fabbisogni permanenti, connessi allo svolgimento di funzioni ordinarie.

Nel caso del **dott. Colleoni**, trattasi di incarico connesso alla realizzazione di interventi di qualificazione e formazione validato dalla Regione Emilia Romagna, affidato ai sensi dell'articolo 7, comma 3 lettera c, del Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni.

Non si è trattato di attività connessa allo svolgimento di funzioni ordinarie, bensì di attività straordinaria, legata al ritiro delle deleghe all'Ausl per la gestione dei servizi rivolti a minori e famiglie e disabilità adulta.

Comune e Ausl, rispetto a servizi in cui prestazioni sociali e sanitarie sono fortemente integrate, hanno dovuto ragionare su basi nuove il tema dell'integrazione socio-sanitaria e rafforzare la loro collaborazione. In questo quadro, con riferimento alla disabilità adulta, è stato attivato un percorso di conoscenza e valorizzazione dei servizi che operano sul territorio (centri socio-riabilitativi residenziali, gruppi appartamento, centri socio-riabilitativi diurni, interventi di formazione e inserimento lavorativo, assistenza domiciliare, interventi per il tempo libero) finalizzato ai seguenti obiettivi:

- Valorizzare le esperienze e i saperi sviluppati all'interno del sistema dei servizi, attualizzandoli e precisandoli attraverso specifici percorsi di formazione e aggiornamento, rivolti a operatori e coordinatori dei servizi

- Dare organicità a un insieme articolato di unità di offerta (pubbliche e private) mettendo a fuoco riferimenti di base e orientamenti metodologici condivisi, pur nel rispetto delle storie e delle specificità delle diverse esperienze;
- Accrescere le relazioni di confronto, scambio e progettazione condivisa all'interno del sistema dei servizi
- Migliorare la qualità dei servizi e delle opportunità attuali rivolte alla disabilità, in particolare in relazione alle esigenze di benessere soggettivo e relazionale e di integrazione sociale
- Intraprendere un dialogo stabile con le famiglie

La prosecuzione dell'attività con lo stesso professionista è stata dettata dall'esigenza di dare seguito a quanto avviato, dalla necessità di dare prosecuzione, rispetto a servizi di tale complessità e delicatezza, a una funzione in continua rielaborazione e innovazione, come condizione per tenere alta la qualità degli interventi.

In sintesi **il dott. Colleoni Maurizio** ha svolto attività di formazione a favore degli operatori per i disabili adulti, ha ricevuto l'incarico dai due dirigenti che si sono susseguiti alla direzione dei servizi sociali. La scelta era conforme al punto c) dell'art. 7 del richiamato regolamento, trattandosi di attività formativa. Ognuno degli incarichi ha avuto il carattere della temporaneità, in quanto ha avuto la durata di un ciclo formativo, ed ognuno per ciascun anno (2008, 2009 e 2010) è stato conferito per cifre inferiori ai 20.000 euro, come allora consentito dall'art. 125 dlgs 163/2006. Si è trattato di un percorso pluriennale di lavoro di formazione degli operatori con la supervisione finale, professionalità del tutto assente tra i dipendenti comunali. Anche nel 2011,12 e 13 ha ricevuto il medesimo incarico, sui medesimi presupposti dal successivo dirigente, ma sempre nel rispetto dell'art. 125 di cui sopra.

Anche nel caso del **dott. Brunello Buonocore**, si è trattato di intervenire dopo il ritiro delle deleghe all'Ausl per la gestione dei servizi rivolti a minori e famiglie e disabilità adulta, affidando non solo la Responsabilità dell'Area Disabilità all'interno del Settore Servizi Sociali e Riabilitativi, ma anche il coordinamento degli interventi rivolti alla Casa Circondariale di Piacenza, nonché al sostegno del Comitato locale per l'esecuzione penale area adulti, finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti, alla messa in

atto, di percorsi di inclusione che abbiano come elemento centrale la dimensione del lavoro.

Trattasi di progetti articolati, per la realizzazione dei quali si richiedevano competenze specifiche, requisiti formativi e culturali particolari, alto grado di specializzazione in ordine alla normativa di riferimento e alle metodologie dell'intervento sociale in rapporto alla disabilità. Per tali motivi, non solo non è stato possibile reperire personale interno, ma è stato necessario affidare l'incarico ad un professionista che, come si evinceva dal curriculum, poteva far valere una pluriennale esperienza nell'ambito di diverse aree di intervento sociale, tra cui quella della disabilità, maturata in enti pubblici, imprese del privato sociale, enti di formazione, università ed era stato responsabile del progetto per la realizzazione della Carta dei Servizi per la disabilità adulta.

Anche gli incarichi, successivamente conferiti al dott. Colleoni, rientrano nello stesso quadro di riferimento, trattandosi di attività formativa a favore dei servizi e delle famiglie afferenti sempre all'ambito della disabilità adulta, previsti nel Piano di Zona triennale 2009 – 2011, riconfermato anche nel piano attuativo 2012.

L'attività è proseguita anche nel 2013, proponendosi come consolidamento di un progetto di formazione e riqualificazione dei servizi per la disabilità adulta in particolare nel rapporto con la componente familiare. Proroga, comunque ammessa dalla legge, laddove si propone il completamento di un'attività già avviata.

Avv. Fernando Figoni. Si tratta dell'unico incarico legale oggetto di osservazioni ministeriali, le quali, peraltro danno atto a pag. 57 e 58 che tutto il contenzioso è affrontato dai legali interni.

La peculiarità della situazione che si era venuta a creare presso l'Avvocatura Comunale nell'ottobre 2011 e che ha comportato la necessità di avvalersi della prestazione professionale dell'avv. Fernando Figoni, non sono confluite completamente nel testo della prima determinazione di incarico (n. 1576 del 5 ottobre 2011), ma ben possono qui essere completate, dato che l'atto non è stato oggetto di impugnazione per supposto eccesso di potere per insufficienza della motivazione, e dunque non vi è stata ragione di dettagliarle seppure a posteriori.

Il presupposto della eccezionalità, menzionato nelle premesse dell'atto, veniva dalla circostanza che dal gennaio 2011 erano esplose molteplici problematiche connesse ad un'ampia area (44 mila mq) sita in pieno centro storico, a ridosso delle Mura Farnesiane,

gravemente inquinata e pertanto da bonificare e oggetto di una convenzione urbanistica, con soggetti che poi sono falliti.

Ne scaturiva, nel corso dell'anno, un contenzioso complesso e ramificato dinnanzi alle diverse Magistrature (civile, amministrativa e anche penale), che vedeva coinvolta l'amministrazione a diversi livelli, per un totale di 23 nuove posizioni (allegare prospetto), da aggiungere al contenzioso in essere, con impellenti ed obiettive esigenze legate a scadenze non programmabili a priori.

A ciò si aggiunga che dei due avvocati in servizio in quel momento, l'avvocato dirigente doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico non programmabile (svoltosi il 19 novembre 2011), che la tenne poi lontana per settimane dal Servizio, e l'altro avvocato, Cabrini, aveva un'esperienza ancora molto limitata, posto che era assegnato all'Avvocatura solo dal novembre 2009, quindi non aveva ancora la maturità professionale per affrontare tutto il contenzioso del Comune, e in ogni caso di certo non da solo, e all'improvviso.

Altri soggetti con la qualifica di avvocato interni all'organizzazione comunale non ve ne erano; alcune persone con l'abilitazione professionale sono presenti in altri servizi, ma non iscritti all'Albo, perché impiegati in altre mansioni, diverse da quella legale, dunque in carenza dei presupposti per far fronte alla situazione venutasi a creare.

In tale contesto, sia dal punto di vista soggettivo, che da quello oggettivo, non era né possibile, né consigliabile una procedura selettiva o comparativa, oltre che per le ragioni di urgenza, anche perché era necessario far fronte alla situazione contingente con un professionista che non fosse digiuno dell'attività, dell'organizzazione e delle modalità di esercizio del lavoro nell'Avvocatura Comunale. Pertanto si è esperito il rimedio eccezionale, in una situazione straordinaria e non prevedibile, nel scegliere un professionista iscritto all'albo, con esperienza legale e di collaborazione universitaria, e che però aveva svolto praticantato, come obiettore di coscienza, presso l'Avvocatura Comunale, e quindi ben conosceva la struttura : si trattava dell'unico professionista che potesse celermente far fronte alle esigenze del servizio legale, garantendone il regolare svolgimento.

La prestazione professionale dell'avv. Figoni si è protratta e successivamente mantenuta per curare le pratiche legali, in particolare quelle relative all'area Acna, quella di cui sopra, e altre sopraggiunte durante il suo incarico, terminato il 31 dicembre 2013.

Nel complesso l'affidamento diretto all'avv. Fernando Figoni ha avuto il costo, in 26 mesi di euro 34.000,00, e quindi a norma dell'art. 125 comma 11 del dlgs. 163/2006.

Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene di poter concludere nel senso che, in via generale, gli incarichi e le consulenze oggetto della Relazione Ministeriale sono stati conferiti nel rispetto delle norme regolamentari interne.

A loro volta, le norme interne sono in linea con i principi generali di legge a presidio della legalità dell'azione amministrativa. Non possono essere rilevate serie deviazioni dalla correttezza dell'azione amministrativa e dei risultati raggiunti attraverso le prestazioni verificate.

Anche la spesa è stata contenuta nelle previsioni di bilancio e nelle norme di legge, in particolare si evidenzia come, contrariamente a quanto sostenuto a pag. 60 nella Relazione Ministeriale, non si è addivenuti "*all'elusione di fatto, anche delle norme sul contenimento della spesa del personale*", in quanto la spesa delle co.co.co. è ricompresa nel tetto di spesa del personale ex art. 1, comma 557 L.296/2006 (si possono confrontare le tabelle riportate a pag. 17 e 18 della Relazione stessa), per quanto riguarda il vincolo specificamente richiamato in RELAZIONE, ovvero il vincolo di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione di cui all'art. 1, comma 11 L. 311/2004, la citazione dello stesso si ritiene non conferente alla fattispecie esaminata.

Tuttavia il Comune ha posto immediatamente in essere le azioni correttive suggerite dalla Ragioneria Generale :

- Tutti gli incarichi oggetto della verifica sono terminati e non rinnovati nel 2014, a comprova che le prestazioni avviano natura limitata nel tempo e si sono concluse;
- E' stata avviata la procedura di modifica delle norme regolamentari interne relative agli incarichi di collaborazione e all'acquisizione dei beni e servizi in economia, al fine di renderle maggiormente conformi alle norme di legge.

Allegasi bozza di proposta di modifica del Regolamento per il Conferimento di Incarichi di Collaborazione, di Studio, di Ricerca e di Consulenza ad esperti esterniⁱⁱ; bozza di proposta di modifica dell'art. 8 del Regolamento di Semplificazione per l'Acquisizione dei Beni e Servizi in Economiaⁱⁱⁱ; disposizione Segretario Generale in ordine al conferimento di incarichi esterni.

6) Mancata sottoscrizione degli accordi annuali relativi alla costituzione e ripartizione del fondo per il trattamento accessorio per il personale dirigente per gli anni 2008, 2009 e 2010 e conseguente mancata certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio

Rif. Pag. 79 RELAZIONE in pagg. 79-82 par. 6 Il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale

La RELAZIONE da atto del decremento del fondo per il trattamento accessorio per il personale dirigente in misura pari a - 6,50% nel periodo interessato e che le indennità di risultato liquidate negli anni 2008/2012 sono state regolarmente erogate previa certificazione del raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo di valutazione prima e dell'OIV in seguito. L'esame degli statini stipendiali stessi non ha evidenziato corresponsione di emolumenti in violazione del principio di onnicomprensività.

Rileva tuttavia la RELAZIONE la mancata sottoscrizione negli anni 2008, 2009 e 2010 di contratti decentrati per la costituzione e ripartizione del fondo del personale dirigente, con la conseguente mancata certificazione dei Revisori.

La circostanza della mancata sottoscrizione annuale per l'utilizzo del fondo per il personale dirigente, per gli anni indicati, è inconfutabile anche se occorre rilevare come costituzione e ripartizione del fondo accessorio fossero stati definiti con l'accordo decentrato integrativo sottoscritto, in via definitiva, in data 24 maggio 2007, avente valenza quadriennale come previsto dall'art.1 - Ambito e validità dell'accordo – "La durata del contratto è quadriennale, ovvero, quella stabilita dall'art. 5 del CCNL del 23.12.99 e successive modifiche e integrazioni; alla scadenza resterà valido qualora non ne sia data disdetta da una delle parti..."

In tal senso, tra le successive modificazioni dell'art. 5 del CCNL del 23.12.99, richiamate dal Contratto Decentrato, l'art 4 comma 4 del CCNL 22/2/2006, ribadisce che i CCDI conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi. L'ARAN, nei suoi orientamenti applicativi RAL 1555 e 1217, conferma che nessuna disposizione legale o

contrattuale impone, come elemento assolutamente necessario del rinnovo contrattuale, il rispetto di una successione completa e continua dei vari CCDI.

Il contenuto del contratto decentrato integrativo sopra richiamato, era stato trasmesso per l'espressione del parere al Collegio dei Revisori dei conti, con particolare riferimento all'art.10 "Criteri per la quantificazione e distribuzione della retribuzione di posizione e risultato" e alla copertura degli oneri derivanti. Il Collegio dei Revisori aveva espresso parere favorevole con verbale n. 9 del 26/3/2007.

Annualmente, e pertanto anche per gli anni 2008, 2009 e 2010 al Collegio dei Revisori è stato sottoposto il Conto Annuale, rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per quanto riguarda gli importi relativi alla costituzione e all'utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata, contiene la scheda informativa 2 e la tabella 15, che definisce nel dettaglio gli importi relativi sia alla costituzione che all'utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata, consentendo all'organismo di controllo la verifica e certificazione degli importi annuali.

Inoltre, per il solo anno 2010, l'Ente, che aveva adottato il programma triennale del fabbisogno di personale in attuazione dell'art. 1, comma 557 L. 296/2006, in deroga al principio di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 28.12.2001 n. 448, così come previsto dall'art. 3, comma 120, L. 244/2007, a seguito della modifica dell'art. 1, comma 557 L. 296/2006 apportata dall'art. 14, comma 7 D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, al fine di garantire il contenimento della spesa e consentire l'attuazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2010 – 2012, aveva proceduto alla riduzione dei fondi per il salario accessorio del personale dirigente e non dirigente. Con Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 6.10.2010 - Adozione del programma triennale del fabbisogno di personale 2010-2012. Modifica atto di G.C. n.14 del 19.1.2010. -, veniva definita l'entità complessiva del fondo dei dirigenti anno 2010 e, al fine della riduzione della spesa di personale, portata in riduzione per l'utilizzo, in accordo con la Delegazione trattante di parte sindacale, quantificando, in esito a tale riduzione, l'importo da utilizzare per retribuzione di posizione e di risultato. In tale sede il Collegio dei Revisori dei Conti esprimeva parere favorevole con verbale n. 18 dell'1/10/2010.

Conclusa la valenza quadriennale del Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto nell'anno 2007, come riferito dalla Relazione Ispettiva, "Nel 2011 l'accordo integrativo dei dirigenti è approvato con la medesima delibera n. 286 del 6/12/2012 con la quale è stato

approvato l'accordo del personale del comparto, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti espresso con verbale n. 45 del 05/12/2011".

In seguito sono stati sottoscritti annualmente gli accordi decentrati per l'utilizzo del fondo del personale dirigente: in data 24 luglio 2013 è stato sottoscritto definitivamente l'accordo decentrato relativo all'utilizzo del fondo per l'anno 2012, a seguito di pareri favorevoli del Collegio dei Revisori con verbale n. 13 in data 27.5.2013 relativamente alla costituzione del fondo e verbale n. 16 in data 19.6.2013 in merito all'utilizzo del fondo; in data 17 aprile 2014 è stato sottoscritto definitivamente l'accordo decentrato relativo all'utilizzo del fondo per l'anno 2013, a seguito di parere favorevole del Collegio dei Revisori con verbale n. 28 del 10.1.2014 relativamente alla costituzione e utilizzo del fondo medesimo. L'amministrazione intende adeguarsi al rispetto del principio di sottoscrizione annuale al fine di facilitare, attraverso il dettaglio della relazione tecnico illustrativa, al Collegio dei Revisori un più puntuale controllo sul rispetto della spesa, pur in vigenza delle sopra richiamate disposizioni dei CCNL.

7) Carenze nel procedimento di valutazione del Segretario comunale per mancata assegnazione in via preventiva di specifici obiettivi

Rif. pag. 86 RELAZIONE in pagg. 84-88 par. 7 Il trattamento accessorio del Segretario Generale e del Direttore Generale.

Nella relazione ispettiva in epigrafe viene rilevata una carenza nel procedimento di valutazione del Segretario Generale del Comune di Piacenza per mancata assegnazione in via preventiva di specifici obiettivi.

La relazione prende in considerazione la valutazione annuale operata dal Sindaco nei confronti dei Segretari Generali succedutisi nel periodo di tempo oggetto dell'ispezione (in particolare con riguardo alla dr.ssa Maria Domenica Giannace, al dott. Emilio Binini ed alla dr.ssa Diana Rita Naverio) e conclude ritenendo che, non essendo stati rinvenuti negli atti sindacali di valutazione provvedimenti di assegnazione annuale di obiettivi, i criteri di valutazione del sono quelli relativi alle "quattro macro funzioni di cui all'allegato A della deliberazione di Giunta Comunale n. 243/2003".

La relazione ispettiva prosegue ritenendo che i criteri di cui alla citata deliberazione n. 243/2003 siano la trasposizione di quelle che sono le funzioni ordinarie assegnate dalla legge e dai Contratti Collettivi al Segretario Generale ed aggiunge che – "*pur non mancando un meccanismo ricognitivo e valutativo dell'attività del Segretario Generale*⁹– l'indennità di risultato dovrebbe essere ancorata alla verifica del conseguimento di specifici obiettivi annualmente assegnati in via preventiva dall'Amministrazione da verificarsi con criteri oggettivi e non generici".

La carenza rilevata consisterebbe quindi nel fatto che "l'erogazione della retribuzione di risultato al Segretario Generale appare disancorata dal raggiungimento di specifici obiettivi e, data la genericità dei criteri di valutazione adottati, fondata più che altro su un giudizio positivo del modo in cui il Segretario svolge le funzioni che la legge gli riserva".

Le deduzioni sopra sintetizzate meritano un maggiore approfondimento, al fine di precisare meglio la fattispecie cui attengono.

Sulla normativa di riferimento, giova rammentare la definizione della retribuzione di posizione secondo l'espressione utilizzata dall'art. 4, comma 26, della L. 183/2011): tale retribuzione, "*complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41*", remunera la posizione del Segretario di quel

⁹ cfr. pag. 85 Relazione Ministeriale.

particolare ente locale; costituisce, cioè, il mezzo per adattare la retribuzione di posizione del Segretario alle funzioni che svolge nello specifico Ente di cui egli è titolare.

Nel comune di Piacenza sia l'attribuzione che il *quantum sono stati* determinati in relazione all'oggettiva esistenza di gran parte dei presupposti previsti dalla tabella allegata al contratto collettivo integrativo nazionale dei segretari (sottoscritto in data 22 dicembre 2003), che di seguito si riportano:

TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI *OGGETTIVE*:

COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA – COMPLESSITÀ FUNZIONALE – DISAGIO AMBIENTALE	
A	Responsabilità complessiva e coordinamento per le fasi attuative
B	Grado di indipendenza, di autonomia strategica e di rappresentanza dell'ente
C	Entità delle risorse finanziarie gestite e/o coordinate
D	Complessità in tema di coordinamento e di sovrintendenza dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e dei servizi
E	Rappresentanza esterna
F	Presenza di particolari uffici o di particolari forme di gestione dei servizi
G	sedi di alta montagna, estrema carenza di organico, situazioni anche transitorie di calamità naturale o difficoltà socio-economiche
H	Sostituzione in caso assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di p.o. o dei dirigenti
I	Incrementi stagionali della popolazione di particolare rilevanza

TABELLA PER IL RISCONTRO DELLE CONDIZIONI *SOGGETTIVE*

ATTIVITÀ GESTIONALI – INCARICHI SPECIALI – PROGETTI SPECIALI	
A	Assistenza giuridico – amministrativa mediante consulenza fornita ai Responsabili dei Servizi
B	Grado di collaborazione nei confronti degli organi dell'ente
C	Complessità e rilevanza dell'attività rogatoria di tutti gli atti del comune compreso trasferimenti di immobili e convenzioni urbanistiche
D	Partecipazione alle sedute di organi diversi dalla Giunta e dal Consiglio (quali ad es. Commissioni Consiliari Conferenza Capigruppo)
E	Attribuzione di funzioni aggiuntive attribuite dallo Statuto o dai Regolamenti
F	Funzioni aggiuntive conferite dal capo dell'amministrazione
G	Responsabilità della cura dell'attuazione dei provvedimenti
H	Responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni
I	Responsabilità della cura degli atti esecutivi delle deliberazioni
J	Componente di Commissioni di gara e di concorso reso "ratione officii
K	Rilascio di atti e certificativi, attestativi e di comunicazione
L	Altre competenze annoverabili nell'ambito delle funzioni di assistenza e collaborazione con il capo dell'amministrazione
M	Partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica
N	Appartenenza al Nucleo di Valutazione o servizio di controllo interno con funzione di raccordo tra l'ente e l'organo di valutazione
O	Attività di docenza o di direttore nei corsi di formazione promossi dalla Regione e/o dall'Ente

Occorre ora richiamare la normativa generale, con riferimento alla figura del Segretario comunale; si richiama innanzitutto quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 che definisce i compiti e le funzioni dei segretari comuni e provinciali.

In particolare, il secondo comma dell'articolo 97 dispone che il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Il comma 4, lett. d), dell'art. 97 dello stesso TUEL, prevede che il segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

La previsione va coordinata con il dettato dell'art. 89 del medesimo D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è coperto da riserva di tipo regolamentare; si deve, pertanto, ritenere che l'eventuale attribuzione di specifiche funzioni gestionali o di titolarità degli uffici o dei servizi al segretario da parte del sindaco sia da prevedere attraverso una specifica disposizione regolamentare, così come peraltro disciplinato nel Regolamento di Organizzazione del comune di Piacenza¹⁰.

Con riguardo alla normativa da applicarsi nella fattispecie, si richiama quanto stabilito dal C.C.N.L. del 16 maggio 2001 dei Segretari il quale, all'art. 42 comma 1 ha introdotto l'istituto contrattuale denominato retribuzione di risultato.

Tale articolo recita testualmente: "...Ai Segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlata al conseguimento degli *obiettivi assegnati* e tenendo conto *del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti*, ad eccezione dell'incarico della funzione di Direttore Generale".

Il secondo comma del medesimo art. 42 al comma 2 dispone inoltre che "...Gli enti del comparto destinano tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun Segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa"; il successivo comma 3 si occupa dei criteri di valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione stabilendo che gli enti "... utilizzano, con gli

¹⁰ A supporto di questa tesi è intervenuto recentemente il Consiglio di Stato che, per quanto di interesse, ha affermato il principio che "...ai sensi dell'art. 107 del TUEL, il segretario esercita ogni altra funzione assegnatagli dallo statuto o dai regolamenti e ai sensi dell'art. 97 possono essergli attribuite anche funzioni gestionali ..." (Consiglio di Stato, sezione V, 29 novembre 2012, n. 6061).

opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, relativo alla definizione dei meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati”.

Sulla valutazione dei Segretari Generali - Gli obiettivi assegnati.

Rappresentato l'attuale quadro normativo, cui si farà di nuovo riferimento in sede conclusiva, al fine di approfondire in ordine al rilievo in esame giova brevemente prendere in considerazione le deliberazioni di Giunta Comunale dalle quali si possono evincere gli obiettivi assegnati ai Segretari Generali titolari succedutesi nel Comune di Piacenza relativamente agli anni oggetto dell'indagine ministeriale.

Si prendano in considerazione, in sintesi, le situazioni relative a ciascuno dei citati Segretari Generali ed in particolare:

1) *la dott.sa Diana Rita Naverio* (Segretario Generale dal 29.10.2012 al 01.03.2014), in aggiunta alle funzioni di Segretario Generale, ha svolto anche le funzioni di Direzione Generale (delibera Giunta Comunale n. 249 del 27.11.2012 – doc. n. 1).

Per quanto attiene al rilievo di cui alla Relazione, va evidenziato che il Segretario Generale viene indicato quale Centro di Responsabilità, coinvolto unitamente ad altri Servizi al fine di realizzare i progetti assegnati ai singoli Dirigenti.

Si vedano, a titolo esemplificativo:

- gli obiettivi n. 4 e n. 1 PEG Servizio Segreteria Organi Istituzionali e Direzione Legale (Adeguamento normativo e aggiornamento dello Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale – del. G.C. n. 161/2013 pagg. 17 e 35 – doc. n. 2)

- l'obiettivo n. 2 PEG Direzione Legale (Puntare al mantenimento di servizi a fronte di minori risorse – del. G.C. n. 161/2013 pagg. 36 – doc. n. 2).

I predetti obiettivi hanno visto il coinvolgimento diretto da parte del Segretario Generale data la rilevante finalità degli stessi.

Per quanto riguarda l'obiettivo condiviso con il Servizio Organi Istituzionali e con la Direzione Legale l'attività del Segretario si è concretizzata nel fornire supporto alla Sottocommissione Consiliare, appositamente costituita per definire una bozza del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari da sottoporre al Consiglio Comunale (a ciò si aggiunga, peraltro, che i lavori della Sottocommissione sono estesi alla disamina della citata normativa in uno con la revisione dello Statuto Comunale).

Per quanto concerne l'obiettivo n. 2 del PEG 2013 Direzione Legale l'attività della Dr. Naverio ha contribuito a sviluppare un modello di digitalizzazione rivolto alla stipula di tutti i contratti dell'Ente in formato digitale in linea con le leggi più recenti.

2) **Il Dott. Emilio Binini** (Segretario Generale dal 12.07.2010 al 18.07.2012) ha svolto attività aggiuntive rispetto all'incarico di Segreteria Generale, essendo lo stesso individuato quale Centro di Responsabilità in relazione a precisi obiettivi di PEG.

All'uopo si veda il Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2011, approvato con delibera Giunta Comunale n. 78 del 29.03.2011 (doc. n. 3) dal quale emerge come il Segretario Generale venga coinvolto in diversi obiettivi, quale Centro di Responsabilità; in particolare si notino:

- l'obiettivo n. 1 PEG Servizio Segreteria Consiglio Comunale (Prosecuzione dell'attuazione del progetto per la convocazione delle sedute di Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Conferenza Capigruppo attraverso un sistema informatizzato – del. G.C. n. 78/2011 pagg. 7 – doc. n. 3);

- l'obiettivo n. 3 PEG Segreteria Consiglio Comunale (Realizzazione ed implementazione, in collaborazione con la Segreteria Generale e con i Servizi coinvolti, di progetti di volontariato e cittadinanza attiva, nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di efficienza e razionalizzazione della spesa da un lato e dell'incremento della partecipazione attiva dei cittadini al miglioramento della città – del. G.C. n. 78/2011 pagg. 8 – doc. n. 3);

- l'obiettivo n. 1 (punto n. 1) PEG Servizio Affari Generali e Legali (Attuazione del progetto, predisposto nel corso dell'anno 2010, per la realizzazione di un sistema documentale informatizzato - del. G.C. n. 78/2011 pagg. 8 – doc. n. 3);

- l'obiettivo n. 3 PEG Servizio Affari Generali e Legali (Predisposizione progetto per la realizzazione del Protocollo Generale Informatico).

I predetti obiettivi hanno visto il coinvolgimento diretto da parte del Segretario Generale, il quale ha svolto attività di coordinamento relativamente – in particolare – all'avvio delle attività relative al progetto Cittadinanza Attiva (obiettivo n. 3 – PEG Segreteria Consiglio Comunale) ed all'implementazione del sistema documentale informatizzato (obiettivo n. 1 Servizio Affari Generali e Legali).

Appare dunque opportuno evidenziare le attività svolte e coordinate dal Segretario Generale in relazione agli obiettivi citati.

2.1) In relazione all'attivazione del programma per l'inserimento e l'archiviazione degli atti in un sistema informatizzato, il Segretario Generale ha convocato e coordinato alle riunioni con gli uffici interessati e con l'azienda incaricata di fornire il software.

All'esito delle attività di confronto con l'azienda è stato avviato – a partire dal 01/07/2011 – il programma "Attiweb" attraverso il quale nel Comune di Piacenza si provvede:

- all'inserimento delle deliberazioni degli organi istituzionali (Giunta e Consiglio) e delle determinazioni ed ordinanze di competenza dirigenziali
- alla verbalizzazione delle sedute di Giunta e Consiglio Comunale
- all'archiviazione delle delibere e dei provvedimenti amministrativi di competenza dirigenziale.

2.2) Per quanto concerne l'obiettivo "Predisposizione progetto per la realizzazione del Protocollo Generale Informatico" il Segretario ha convocato e partecipato a diverse riunioni con i Dirigenti ed i Responsabili degli uffici preposti, partecipando alla redazione del progetto unitamente alla società incaricata di elaborare il programma per l'informatizzazione delle procedure di protocollazione.

Ad oggi il progetto costituisce parte integrante delle implementazioni successive, che si sono susseguite al fine di adeguare il Manuale di Gestione alle normative sopravvenute.

2.3) Nell'ambito dei progetti di cittadinanza attiva l'opera del Segretario Generale ha consentito l'avvio di numerose attività che hanno visto coinvolti numerosi cittadini (si rammenti ad esempio la raccolta di adesioni da parte dei volontari per il progetto relativo al mantenimento del verde pubblico, per la prestazione di attività di volontariato presso il canile municipale o per la collaborazione col progetto regionale "Pane ed Internet" relativo all'insegnamento dell'informatica).

L'attività prodromica all'avvio delle esperienze di cittadinanza attiva è stata seguita dal Segretario Generale, il quale ha organizzato riunioni con i singoli uffici coinvolti e, successivamente, con i volontari interessati alle iniziative.

Parimenti, all'interno dello stesso obiettivo, è stata cura del Segretario Generale la formulazione e la presentazione della Carta Etica, progetto condiviso con il Sindaco e portato all'attenzione del Consiglio Comunale per l'approvazione in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Successivamente all'approvazione (avvenuta con delibera consiliare n. 144 del 06.06.2011) la Carta Etica è stata presentata pubblicamente alla Cittadinanza per la sottoscrizione da parte di chiunque volesse aderire.

3) **la dr.ssa Domenica Maria Giannace** (Segretario Generale sino al 31.12.2009) ha assistito ai lavori di Giunta nel momento in cui venne ridisegnata la complessiva organizzazione dell'Ente, il quale necessitava di una profonda ristrutturazione interna dovuta alla collocazione a riposo di numerosi dirigenti ed al progressivo riassetto delle funzioni all'interno dell'Ente, con diversa articolazione dei servizi e dei settori (delibera Giunta Comunale n. 192 del 14.10.2009 – doc. n. 4).

Va rilevato che i precedenti Criteri Generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi erano stati approvati nel 1999 e si rendeva necessaria una loro revisione alla luce della legge 15/2009. L'attività del Segretario generale si è concretizzata nel supporto alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale per la definizione dei nuovi criteri, approvati con Delibera Consiglio Comunale n. 93/2009.

La particolarità dello stato di fatto creatosi nel corso del 2009 ha comportato quindi la redazione di un nuovo Regolamento di Organizzazione con il quale è stato individuato un nuovo modello organizzativo dell'intero assetto degli uffici comunali.

Sono state istituite nuove strutture organizzative e sono state individuate quelle preesistenti da sopprimere poiché non più necessarie; per giungere alla redazione dell'assetto definitivo è stato necessario individuare il livello di responsabilità delle strutture, analizzarne le singole funzioni (attraverso la generale mappatura dei processi) e tenere conto della complessità e rilevanza delle funzioni stesse.

Al fine di completare l'iter di approvazione del Regolamento di Organizzazione e dei relativi organigramma e funzionigramma, data la particolare rilevanza della revisione organizzativa, i contenuti del progetto sono stati più volte oggetto di incontri con i Dirigenti e con le rappresentanze sindacali.

Sulla correttezza dell'operato del Comune di Piacenza.

In relazione alla liquidazione dell'indennità di risultato per tutti gli anni del periodo 2009-2012, emerge chiaramente dagli atti sopra citati che l'erogazione dell'indennità de quo non sia avvenuta in assenza di un effettiva valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati ma che, anzi, il grado di raggiungimento degli stessi abbia concorso a determinare l'indennità corrisposta ai Segretari Generali.

Pur non essendo oggetto dell'attività ispettiva (la quale si è riferita ad atti adottati nel quinquennio 2008/2012) si noti come la delibera richiamata in relazione agli obiettivi assegnati alla Dr. Naverio (adottata nel corso del 2013 e quindi in un periodo non oggetto

dell'ispezione – all. n. 2) dimostra ulteriormente come la valutazione annuale del Sindaco nei confronti dei Segretari Generali è, per prassi consolidata all'interno dell'Ente, sempre operata tenendo in considerazione gli obiettivi assegnati agli stessi.

Le citate disposizioni di cui al Contratto Nazionale per i Segretari Generali invero nulla dicono in ordine alla (pre)determinazione degli obiettivi, mentre sulla determinazione dei criteri di valutazione, lo stesso contratto collettivo di riferimento si limita ad un rinvio all'altrettanto generico D.Lgs 286/1999. Sugli obiettivi da sottoporre a valutazione è ragionevole quindi ritenere che gli stessi possono essere collegati alle funzioni che al Segretario vengono conferite dal Sindaco, dallo Statuto, dai regolamenti e dai provvedimenti adottati dall'Ente.

Partendo da tali presupposti è altrettanto ragionevole ritenere che gli obiettivi debbano essere verificati sulla base di criteri determinati autonomamente dagli enti locali.

Come si è visto, gli atti deliberativi assunti dal Consiglio e dalla Giunta Comunale hanno ritenuto di assegnare al Segretario Generale specifici obiettivi, inserendo il Segretario tra coloro che hanno collaborato alla realizzazione degli obiettivi, come riportate nelle schede dei rispettivi PEG annuali e in tutti gli altri strumenti di programmazione approvati all'inizio di ogni anno dagli organi amministrativi; obiettivi che si possono qualificare come certi, definiti, e misurabili.

Si conferma dunque la correttezza dell'operato del sindaco in relazione alla valutazione dei singoli Segretari Generali *in primis* perchè gli obiettivi sono stati formalmente ed anticipatamente individuati e assegnati con i PEG e con i PDO regolarmente approvati negli anni oggetto di verifica ispettiva, e in secondo luogo perché il raggiungimento degli obiettivi oltre che essere stato "seguito" nel corso dell'anno dal Sindaco, è stato valutato a fine esercizio attraverso i dati forniti in sede di controllo di gestione.

A sostegno di quanto sopra, si rinvia alle citate delibere di Giunta Comunale (docc. n. 2, 3 e 4) dalle quali emerge con chiarezza che tra gli obiettivi di PEG e PDO sono ricompresi quelli assegnati al Segretario comunale e che gli stessi sono stati valutati coerenti con il ciclo della performance e con le suddette delibere.

Ne deriva quindi che anche per la valutazione del Segretario generale è stato applicato lo stesso sistema di valutazione previsto per la Dirigenza ed i provvedimenti del Sindaco di autorizzazione alla liquidazione prendono atto delle valutazioni eseguite in sede di rendicontazione degli obiettivi.

Peraltro, al di là del dato meramente tecnico, sul punto va comunque sempre rammentato come il peculiare rapporto funzionale e fiduciario che si instaura tra Sindaco e Segretario, frutto di una scelta prettamente fiduciaria e discrezionale da parte del vertice politico, legittimi la competenza del Sindaco ad esprimersi sulla valutazione dei comportamenti soggettivi.

Alla luce di quanto sopra si può conclusivamente ritenere che:

- il sistema di valutazione del risultato dei Segretari Generali utilizzato negli anni oggetto della verifica ispettiva nella forma e nella motivazione degli atti è conforme ai dettati contrattuali e normativi nel rispetto sia del principio della correlazione tra obiettivi assegnati e retribuzione di risultato, sia del principio della separazione fra funzione di indirizzo e compiti gestionali

- le obiezioni sulla carenza motivazionale che ha portato all'attribuzione di una determinata percentuale dell'indennità di posizione siano insussistenti; infatti, se da un lato il provvedimento sindacale di attribuzione delle funzioni aggiuntive e di determinazione della quota di maggiorazione può apparire sintetico nelle motivazioni, dall'altro si sostiene la piena legittimazione del provvedimento sindacale in quanto dalla lettura degli atti si deducono tutti gli elementi su cui si fonda il riconoscimento dell'indennità di risultato.

Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene che le conclusioni a cui perviene la relazione al rilievo n. 7 non siano condivisibili.

Elenco Documenti

- 1) delibera Giunta Comunale n. 249 del 27.11.2012^{iv}
- 2) delibera Giunta Comunale n. 161 del 01.07.2013^v
- 3) delibera Giunta Comunale n. 78 del 29.03.2011^{vi}
- 4) delibera Giunta Comunale n. 192 del 14.10.2009^{vii}

8) Esigenza di procedere ad un'ulteriore puntuale ricognizione dei residui attivi e passivi, finalizzata alla valutazione dei requisiti di permanenza anche in relazione al loro grado di esigibilità.

Rif. Pag. 96 RELAZIONE in pagg. 88 – 99 par. 9 Gestione Finanziaria
Riferimenti normativi Artt. 189 e 190 del TUEL n. 267/2000

Ai fini della predisposizione del conto consuntivo 2013 ed ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, prima dell'inserimento nel conto dei residui attivi e passivi, si è provveduto, con la collaborazione e adesione di tutti i responsabili di direzione operativa e dei servizi comunali, all'esame dei singoli impegni e accertamenti al fine di verificarne la corrispondenza e le ragioni giustificative del loro mantenimento e conseguente inserimento nella gestione del bilancio 2014 in applicazione della vigente normativa in materia.

A seguito della suddetta verifica è stata predisposta la determinazione dirigenziale n. 313 del 19.3.2014 con la quale sono stati determinati gli importi dei residui attivi e passivi, aventi le caratteristiche previste dal D.Lgs. 267/2000.

Di seguito viene riportata una tabella con **analisi della gestione dei residui:**

RESIDUI ATTIVI

Gestione	Residui iniziali 2013	Residui riscossi	Residui da riportare	Totale residui accertati	Residui stornati
Corrente Tit. I,II,III	33.757.451,97	21.321.498,94	11.084.625,46	32.406.124,40	- 1.351.327,57
C/capitale Tit. IV, V	37.283.912,62	2.672.476,77	10.960.652,00	13.633.128,77	-23.650.783,85
Servizi c/terzi Tit. VI	1.604.465,58	259.731,31	1.344.734,27		
TOTALE	72.645.830,17	24.253.707,02	23.390.011,73	47.643.718,75	-25.002.111,42

RESIDUI PASSIVI

Gestione	Residui iniziali 2013	Residui pagatii	Residui da riportare	Totale residui impegnati	Residui stornati
Corrente Tit. I	20.969.833,39	16.284.321,50	2.992.561,25	19.276.882,75	-1.692.950,64
C/capitale Tit. II	63.554.491,69	14.057.289,89	25.249.204,02	39.306.493,91	-24.247.997,78
Rimb. Prestiti Tit. III					
Servizi c/terzi Tit. IV	3.012.400,82	1.558.585,05	1.453.815,77	3.012.400,82	
TOTALE	87.536.725,90	31.900.196,44	29.695.581,04	61.595.777,48	-25.940.948,42

Conseguentemente alle suddette operazioni il risultato di amministrazione derivante dalla gestione residui per l'anno 2013 è stato determinato in euro 938.837,00.=

Composizione dei residui al 31.12.2013 – raffronto con dati al 31.12.2012 pagina 95 relazione.

RESIDUI ATTIVI

	Totale residui accertati al 31.12.2012	Totale residui accertati al 31.12.2013
Corrente Tit.I,II,III	27.613.946,95	32.406.124,40
C/capitale Tit. IV,V	35.827.701,40	13.633.128,77
Servizi c/terzi	2.054.531,65	1.604.465,58
TOTALE	65.496.180,00	47.643.715,75

RESIDUI PASSIVI

	Totale residui impegnati al 31.12.2012	Totale residui impegnati al 31.12.2013
Corrente Tit.I	20.994.926,05	19.276.882,75
C/ capitale Tit.II	64.566.745,86	39.306.493,91
Servizi c/terzi Tit.IV	3.313.720,76	3.012.400,82
TOTALE	88.875.392,67	61.595.777,48

Viene allegata tabella riassuntiva dei dati complessivi dei residui da riportare derivanti dall'attività di riaccertamento , inseriti nel conto consuntivo 2013 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 17 del 7/5/2014. **(Allegato VIII)^{viii}**

Si da pertanto atto che, come rilevato, l'Ente ha proceduto e continuerà a procedere ad una puntuale ricognizione dei residui attivi e passivi al fine della valutazione dei requisiti della loro sussistenza in ordine al grado di esigibilità.

Elenco Allegati

- ⁱ Consuntivo 2007 – par. 7 Spese di Personale anno 2007 - Allegato 1 pag. 2 nota 3.
- ⁱⁱ proposta di modifica del regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni.
- ⁱⁱⁱ proposta di modifica dell'art. 8 del regolamento di semplificazione per l'acquisizione di beni e servizi in economia.
- ^{iv} delibera Giunta Comunale n. 249 del 27.11.2012
- ^v delibera Giunta Comunale n. 161 del 01.07.2013
- ^{vi} delibera Giunta Comunale n. 78 del 29.03.2011
- ^{vii} delibera Giunta Comunale n. 192 del 14.10.2009
- ^{viii} tabella riassuntiva dei dati complessivi dei residui da riportare derivanti dall'attività di riaccertamento, inseriti nel conto consuntivo 2013 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 17 del 7/5/2014.

		Date		Page	
1	...				
2	...				
3	...				
4	...				
5	...				
6	...				
7	...				
8	...				
9	...				
10	...				
11	...				
12	...				
13	...				
14	...				
15	...				
16	...				
17	...				
18	...				
19	...				
20	...				
21	...				
22	...				
23	...				
24	...				
25	...				
26	...				
27	...				
28	...				
29	...				
30	...				
31	...				
32	...				
33	...				
34	...				
35	...				
36	...				
37	...				
38	...				
39	...				
40	...				
41	...				
42	...				
43	...				
44	...				
45	...				
46	...				
47	...				
48	...				
49	...				
50	...				
51	...				
52	...				
53	...				
54	...				
55	...				
56	...				
57	...				
58	...				
59	...				
60	...				
61	...				
62	...				
63	...				
64	...				
65	...				
66	...				
67	...				
68	...				
69	...				
70	...				
71	...				
72	...				
73	...				
74	...				
75	...				
76	...				
77	...				
78	...				
79	...				
80	...				
81	...				
82	...				
83	...				
84	...				
85	...				
86	...				
87	...				
88	...				
89	...				
90	...				
91	...				
92	...				
93	...				
94	...				
95	...				
96	...				
97	...				
98	...				
99	...				
100	...				

ii PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI
(vedasi file allegato)

iii

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

<p style="text-align: center;">Art. 8 Affidamento diretto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 Affidamento diretto</p>
<p>1. Per le forniture ed i servizi in economia di importo fino a 20.000 euro si può procedere mediante procedura negoziata con una sola ditta individuata, se presente, all'interno dell'elenco appaltatori di cui all'art. 17.</p> <p>2. I prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario, dei quali è data dimostrazione della loro convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito, sono sottoposti al giudizio di congruità del responsabile del procedimento e conservati agli atti.</p> <p>3. Si può procedere, entro il limite di 200.000 euro, mediante affidamento diretto nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, circostanza da motivare adeguatamente. La ditta affidataria è individuata, se presente, all'interno dell'elenco appaltatori di cui all'art. 17.</p>	<p>1. Per le forniture ed i servizi in economia di importo fino a 20.000 euro si può procedere mediante procedura negoziata con una sola ditta individuata, se presente, all'interno dell'elenco appaltatori di cui all'art. 17.</p> <p>2. I prezzi indicati nel preventivo dell'affidatario, dei quali è data dimostrazione della loro convenienza con l'indicazione di ogni utile elemento in proposito, sono sottoposti al giudizio di congruità del responsabile del procedimento e conservati agli atti.</p> <p>3. Si può procedere, entro il limite di 200.000 euro, mediante affidamento diretto nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, circostanza da motivare adeguatamente. La ditta affidataria è individuata, se presente, all'interno dell'elenco appaltatori di cui all'art. 17.</p> <p>Le disposizione di cui sopra non si applicano all'affidamento di incarichi professionali esterni.</p>

^{iv} delibera Giunta Comunale n. 249 del 27.11.2012 (*vedasi file allegato*)

^v delibera Giunta Comunale n. 161 del 01.07.2013 (*vedasi file allegato*)

^{vi} delibera Giunta Comunale n. 78 del 29.03.2011 (*vedasi file allegato*)

^{vii} delibera Giunta Comunale n. 192 del 14.10.2009 (*vedasi file allegato*)

^{viii} tabella riassuntiva dei dati complessivi dei residui da riportare derivanti dall'attività di riaccertamento, inseriti nel conto consuntivo 2013 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 17 del 7/5/2014.

BILANCIO CONSOLIDATO 2013 - INFORMAZIONI PER PAESE DI PROVENIENZA

TITOLO	Esercizio precedente	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	Totale
1. TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595.760,79	13.482.053,10	21.092.418,02	
2. TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTIBILI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA	0,00	0,00	20.757,87	40.051,05	327.755,98	255.141,21	2.140.690,34	2.140.690,34	3.188.490,66	
3. TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	382.029,57	2.556,02	52.823,40	1.530,01	0,00	4.395.247,53	12.426.573,91	14.881.628,23		
4. TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI CAPITALI E DA RISCOSSIONI	1.773.458,13	594.370,00	512.808,45	5.101.596,99	690.504,27	1.873.597,92	889.800,00	11.328.607,48		
5. TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCORDI CON DI PRESTITI	371.935,34	0,00	181.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.524,54	
6. TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTOTERZ	1.020.239,50	66.175,71	75.251,42	66.044,53	17.382,78	0,00	470.501,38	1.060.241,65		
TOTALE	3.453.112,86	228.041,62	1.299.138,42	5.692.053,94	6.465.708,04	4.770.700,74	20.027.273,73	32.412.055,40		

ALLEGATO CONSUNTIVO 2013 - RENDICO DI RENDIMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CONTI DA RENDIMENTO

TITOLO	Esigibilità prevalenti	2003	2000	2003	2011	2013	2013	Totale
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999.758,73	13.092.053,10	21.092.418,82
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA	0,00	0,00	423.757,57	40.861,75	321.776,98	255.141,21	2.130.590,34	3.188.409,86
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	382.020,97	8.961,02	52.823,30	1.530,01	50.357,05	1.305.247,53	12.424.573,81	14.431.522,33
4 TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI CAPITALI E DA RIDISSIONI	1.759.439,15	594.370,00	512.808,45	5.181.594,89	605.340,21	1.373.500,92	883.800,00	11.228.607,66
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCORDI DI PRESTITI	304.303,34	0,00	181.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	585.804,54
6 TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	1.026.289,90	25.178,71	73.291,00	69.354,53	77.385,78	0,00	470.547,30	1.860.261,56
Totale	3.008.117,86	824.679,73	1.268.100,12	1.892.254,84	1.095.790,04	11.284.799,17	28.027.127,24	32.217.158,04

